

*Bando di concorso per
l'assegnazione delle Borse
di Studio Regionali*

Anno Accademico 2026/2027



INDICE

1. DEFINIZIONI	5
2. SCADENZE.....	6
3. A CHI È CONCESSA LA BORSA DI STUDIO E IN COSA CONSISTE	7
4. NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO	8
5. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.....	9
<i>Condizioni particolari.....</i>	<i>10</i>
6. REQUISITI ESSENZIALI PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI A CONCORSO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	11
<i>6.1 Requisiti relativi alle condizioni economiche</i>	<i>11</i>
<i>6.2 Nucleo familiare.....</i>	<i>13</i>
<i>6.3 Studente autonomo.....</i>	<i>14</i>
<i>6.4 Studente con genitori tra loro mai coniugati.....</i>	<i>15</i>
<i>6.5 Studente con genitori tra loro legalmente separati o divorziati.....</i>	<i>16</i>
<i>6.6 Casi particolari.....</i>	<i>16</i>
<i>6.7 Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri.....</i>	<i>17</i>
<i>6.8 ISEE corrente.....</i>	<i>18</i>
<i>6.9 Requisiti di merito Corso di Studi Triennale (L-12).....</i>	<i>19</i>
<i>6.10 Requisiti di merito Corso di Studi Magistrale (LM-94).....</i>	<i>23</i>
7. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO	27
<i>7.1 Fasce di reddito.....</i>	<i>27</i>
<i>7.2 Luogo di residenza.....</i>	<i>27</i>
<i>7.3 Ammontare delle borse.....</i>	<i>28</i>
<i>7.4 Importi di Borsa di Studio per iscritti al primo anno fuori corso.....</i>	<i>28</i>
8. INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO	29
<i>8.1 Studenti in situazioni di handicap.....</i>	<i>29</i>
<i>8.2 Mobilità internazionale e stage.....</i>	<i>29</i>
<i>8.3 Laureati entro la durata legale del corso.....</i>	<i>30</i>
9. ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	31



10. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEI DOCUMENTI.....	32
11. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI.....	34
12. MODALITÀ DI PAGAMENTO	35
12.1 Erogazione Borse di Studio.....	35
12.2 Integrazione della borsa di studio per mobilità internazionale e stage.....	36
13. INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA – REVOCA.....	37
14. TRASFERIMENTI	38
15. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE.....	39
16. INFORMATIVA SULL'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE	40



Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio

Il presente concorso è bandito, nelle more di attuazione del D.lgs. 68/2012, in conformità alle disposizioni fissate dalla legge della Regione Lombardia 13 dicembre 2004, n. 33 – in particolare dall'art. 3, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001– attuativo dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e nelle more della deliberazione della Giunta regionale lombarda "*determinazioni in merito ai criteri ed alle previsioni di finanziamento per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario – anno accademico 2026- 2027*" n. XII/6298 del 15 giugno 2026.

Il concorso per l'assegnazione di Borse di Studio Regionali si rivolge agli studenti che nell'A.A. 2026/2027 si iscrivono o sono iscritti al Corso di Studi Triennale e Magistrale della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Brescia – CIELS e che sono in possesso dei requisiti di merito, di reddito e di regolarità scolastica specificati nel presente bando.



1. DEFINIZIONI

Nel presente Bando si intende per:

Idoneo: lo studente che è in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti dal seguente bando al fine dell'ottenimento della Borsa di Studio Regionale.

Beneficiario: lo studente che, in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, risulta vincitore della Borsa di Studio.

Non Beneficiario: lo studente che, idoneo in quanto in possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche e al merito, non ottiene la borsa di studio per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie stanziare.

Prima immatricolazione assoluta: qualunque iscrizione a qualunque corso di laurea (anche diverso da quello frequentato nell'A.A. 2025/2026) del medesimo livello di studi per i quali si è iscritti per l'A.A. 2026/2027, in qualunque Università italiana o straniera o istituti equipollenti, indipendentemente dall'esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc).



2. SCADENZE

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DEI BENEFICI	16/10/2026 Ore 13:00
GRADUATORIE PROVVISORIE	13/11/2026
GRADUATORIE DEFINITIVE	11/12/2026
TERMINI PER I RICORSI	Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, in ogni caso entro i termini di legge.
MANTENIMENTO BORSA INTEGRALE	10/08/2027
MANTENIMENTO BORSA BENEFICIO PARZIALE	31/10/2027



3. A CHI È CONCESSA LA BORSA DI STUDIO E IN COSA CONSISTE

Il concorso per l'assegnazione di borse di studio si rivolge agli studenti iscritti al Corso di Studi Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (classe di laurea L-12) e al Corso di Studi Magistrale in Comunicazione Strategica (classe di laurea LM-94) presso la SSML di Brescia-CIELS nell'A.A. 2026/2027, in possesso dei requisiti di merito e di situazione economica specificati nel presente bando.

Lo studente borsista, alle condizioni e così come meglio specificato nel seguente bando, ha diritto a un aiuto economico in denaro (borsa).

La borsa di studio è esente dall'Imposta sui Redditi così come previsto dalla Circolare n.109/E del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze. La borsa di studio è cumulabile con contributi per soggiorni di studio effettuati all'estero.



4. NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO

Compatibilmente con le domande che perverranno, lo status dei richiedenti, e quindi il fabbisogno che si dichiarerà a Regione Lombardia, nonché compatibilmente con i fondi che Regione Lombardia concederà, sarà messo a disposizione un numero di borse di studio, puramente previsionale e indicativo, sia per studenti immatricolati per l'A.A. 2026/2027 sia per studenti iscritti ad anni successivi al primo.

Le borse di studio saranno assegnate solamente a seguito delle regolari rimesse dei fondi da parte della Regione Lombardia.



5. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31/08/1999, n.394 (Regol. attuativo del D.Lgs. 25/07/1998, n.286 T.U. immigraz. e condizione dello straniero) e nel rispetto delle disposizioni generali di cui al decreto del direttore generale della direzione Istruzione, Formazione e Lavoro del 13 novembre 2002, n. 21650.

Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere per l'Anno Accademico 2026/2027 per la prima volta:

- al primo anno del Corso di Studi Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica;
- al primo anno del Corso di Studi Magistrale in Comunicazione Strategica;
- agli anni successivi al primo del Corso di Studi Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica;
- agli anni successivi al primo del Corso di Studi Magistrale in Comunicazione Strategica;
- a un ulteriore anno (fuori corso) oltre la durata prevista dal rispettivo ordinamento didattico, terminato il regolare corso di studio per il Corso di Studi Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica;
- a un ulteriore anno (fuori corso) oltre la durata prevista dal rispettivo ordinamento didattico, terminato il regolare corso di studio per il Corso di Studi Magistrale in Comunicazione Strategica.

Non possono partecipare al concorso gli studenti che nell'Anno Accademico 2026/2027:

- sono in possesso di un titolo di studio, conseguito in Italia o all'estero (compresi i titoli non aventi valore legale in Italia e con medesimo titolo di studio di ammissione), di livello pari o superiore al corso di studio per il quale viene erogata la borsa di studio per l'Anno Accademico 2026/2027;
- beneficiano o hanno già beneficiato anche parzialmente per lo stesso anno di corso di borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati;
- rinnovano l'iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
- effettuano un trasferimento da altra università o SSML riconosciuta dal MUR con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato.



Condizioni particolari

Qualora nella propria carriera universitaria lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso anno di corso anche a seguito di rinnovo dell'iscrizione dopo avere effettuato una rinuncia agli studi, il numero dei crediti o delle annualità necessario per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio viene calcolato con riferimento ai crediti o alle annualità previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di **prima immatricolazione assoluta**, comprendendo anche gli anni accademici nei quali si sia trovato nelle condizioni di ripetere uno stesso anno di iscrizione.

Il beneficio della Borsa di Studio è concesso per il conseguimento per la prima volta di ciascun livello di corso con le seguenti modalità:

1. per gli iscritti ai corsi di laurea per un periodo pari alla durata legale del corso più un semestre a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta;
2. per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, per un periodo pari a tre semestri oltre la durata legale del corso di studi frequentato a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta.



6. REQUISITI ESSENZIALI PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI A CONCORSO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Per essere ammessi alle graduatorie definitive i richiedenti devono essere regolarmente iscritti per l'Anno Accademico 2026/2027 alla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, ed essere in possesso congiuntamente dei requisiti di merito e di reddito di seguito specificati.

6.1 Requisiti relativi alle condizioni economiche

Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del D.Lgs n. 68 del 2012 – che prevede la definizione, a livello nazionale, dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) – il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici per il Diritto allo Studio è definito secondo le modalità previste dal DPCM n.159 del 5 dicembre 2013.

Le condizioni economiche dello studente – con riferimento all'Indicatore della Situazione Economica per prestazioni universitarie (ISEE) e di quella Patrimoniale Equivalente (ISPE) – sono calcolate in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del DM 17 dicembre 2021, n. 1320 *"Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del D.L. 6.11.2021 n. 152"* e della relativa Circolare applicativa del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 13676 dell'11 maggio 2022.

Gli studenti che richiedono i benefici del Diritto allo Studio devono essere in possesso, con riferimento al nucleo familiare:

- di un **Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente**, calcolato dai Soggetti gestori e corrispondente a ISP/Scala di equivalenza (come da Sezione I Modalità di calcolo ISEE ordinario dell'attestazione per le prestazioni relative allo studio universitario), non superiore ad **euro 58.452,06**;
- di un **Indicatore di Situazione Economica Equivalente** (ISEE per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario) non superiore ad **euro 26.887,93**.

In particolare, l'ammontare della Borsa di Studio è differenziato sia in relazione alla diversa provenienza geografica dello studente, sia in base alla fascia corrispondente all'ISEE universitario del nucleo familiare, come indicato nella seguente tabella.

Fascia	Valore ISEE UNIVERSITARIO	
1° fascia	da € 0,00	ad € 13.443,97
2° fascia	da € 13.443,98	ad € 17.925,29
3° fascia	da € 17.925,30	ad € 26.887,93



Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario trovano applicazione le modalità di determinazione previste dall'articolo 8 del DPCM 159/2013 *"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"*.

Ai sensi dell'articolo 9 del richiamato DPCM 159/2013, l'ISEE corrente può essere richiesto quando, pur avendo già un ISEE ordinario valido, si verifica una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare; oppure, ancora, quando si verifica una diminuzione della capacità reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25%.

Ai sensi dell'articolo 10 del citato DPCM 159/2013, il richiedente presenta una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in riferimento al nucleo familiare, secondo le disposizioni del DPR n. 445/2000 e s.m.i, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

Il termine di validità delle certificazioni ISEE è stabilito sulla base delle disposizioni previste dal DL 28 gennaio 2019, n. 4 (articolo 11, comma 2), convertito dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.

L'ISEE, a pena di inammissibilità della domanda, deve essere allegato in tutte le sue parti, deve avere scadenza al 31/12 dell'anno corrente e deve riportare la dicitura **"si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario di (codice fiscale studente)"**.

Per eventuali dubbi sulla compilazione dell'ISEE, rivolgersi ai centri di assistenza fiscale CAF presenti sul territorio.

Indicatore di situazione patrimoniale equivalente (ISPE) e indicatore di situazione economica equivalente universitario (ISEE UNIVERSITÀ).



6.2 Nucleo familiare

Il nucleo familiare è definito ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013. In particolare, con riferimento alla data di sottoscrizione della DSU, il nucleo familiare è composto in ogni caso:

- a) dallo studente richiedente la Borsa di Studio;
- b) da tutte le persone presenti nello stato di famiglia del richiedente, anche se non legate da vincolo di parentela o affinità. Fanno eccezione i soggetti, maggiorenni, non coniugati e senza figli, fiscalmente a carico* al 100% dei propri genitori, questi ultimi esterni al nucleo anagrafico dello studente;
- c) dai fratelli/sorelle del richiedente, maggiorenni, non coniugati e senza figli, non presentinello stato di famiglia dello studente ma fiscalmente a carico* al 100% dei genitori;

***ATTENZIONE:** a differenza della precedente normativa ISEE, il carico fiscale è valutato con riferimento all'anno di produzione dei redditi e non quello al momento della sottoscrizione della DSU, ossia si deve considerare il carico fiscale nel 2025;

- d) eventuali soggetti minorenni (anche se non presenti nello stato di famiglia del richiedente), in affidamento preadottivo a soggetti del nucleo anagrafico alla data di sottoscrizione dell'ISEE; inoltre, se non già presenti in virtù dei casi precedenti e se non ricorrono le condizioni di studente indipendente;
- e) da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro coniugati, anche se aventi uno o entrambi residenza anagrafica diversa dallo studente;
- f) da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro mai coniugati, anche se aventi uno o entrambi residenza anagrafica diversa dallo studente.



6.3 Studente autonomo

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del DM n. 1320/2021, lo studente è considerato autonomo quando ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- è residente, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione unica, fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine ed in un'unità abitativa non di proprietà di un suo componente;
- disponga di redditi da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori ad euro 9.000,00.

Anche lo studente autonomo è considerato fuori sede qualora utilizzi un alloggio a titolo oneroso nel Comune ove ha sede il Corso frequentato.

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare dello studente, risultante da certificazione anagrafica, sarà integrato con quello della famiglia di origine.

La condizione di studente indipendente trova applicazione anche in caso di studente coniugato. Pertanto, lo studente che non soddisfa i requisiti sopra riportati verrà integrato nel nucleo d'origine, senza il coniuge.

Per questioni tecniche del sistema informatico dell'INPS, lo studente che non viva con i genitori ma non sia indipendente e debba quindi integrare il proprio nucleo con quello dei genitori, dovrà assicurarsi che, al momento della richiesta dell'attestato ISEE UNIVERSITÀ cumulativo, anche i genitori siano già in possesso di un attestato ISEE in corso di validità e relativo alla loro condizione; in caso contrario non sarà possibile farsi rilasciare un corretto attestato ISEE UNIVERSITÀ cumulativo.



6.4 Studente con genitori tra loro mai coniugati

In caso di studente non indipendente, i cui genitori non sono mai stati tra loro coniugati, entrambi concorrono a formare il nucleo del richiedente, ma con modalità differenti. Se non si è in presenza di alcuna delle casistiche sotto riportate, entrambi i genitori concorrono a formare il nucleo nella misura del 100% dei propri redditi e patrimoni.

Qualora invece si sia in presenza di uno dei seguenti casi:

- quando il genitore, non convivente con lo studente richiedente, risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- quando il genitore, non convivente con lo studente richiedente, risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Il genitore non convivente con lo studente richiedente viene considerato con il valore previsto dalla cosiddetta 'componente aggiuntiva' di cui all'allegato 2, comma 2 del DPCM 159/2013, così determinata:

- a) è calcolato l'ISEE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
- b) l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3;
- c) il valore di cui alla lettera b) è moltiplicato per un fattore di proporzionalità, pari a 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità;
- d) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera c) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

La componente aggiuntiva, calcolata secondo tali modalità, integra l'ISEE UNIVERSITÀ del beneficiario della prestazione richiesta.



6.5 Studente con genitori tra loro legalmente separati o divorziati

Lo studente non indipendente i cui genitori sono legalmente separati o divorziati, fa parte del nucleo del genitore con il quale forma stato di famiglia, fatto salvo il caso di cui al punto successivo.

6.6 Casi particolari

Si riportano alcuni casi particolari, di studente non indipendente:

1. Studente con genitori legalmente separati o divorziati, ciascuno con residenza anagrafica distinta dagli altri soggetti:
nel caso di studente avente residenza anagrafica propria, distinta dai genitori legalmente separati o divorziati e ciascuno con propria residenza anagrafica, lo studente forma nucleo:
 - con il genitore che lo aveva fiscalmente a carico al 100% nell'anno di produzione dei redditi considerati (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore);
oppure
 - in caso di carico fiscale condiviso nell'anno di produzione dei redditi considerati, con un genitore a propria scelta (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore scelto);
oppure
 - in assenza di carico fiscale, forma nucleo con il genitore che nella sentenza è previsto percepisca gli assegni di mantenimento per lo studente.
2. Studente orfano di entrambi i genitori. Il nucleo dello studente orfano di entrambi i genitori è quello derivante dallo stato di famiglia anagrafico.
3. Soggetti in convivenza anagrafica. Il soggetto in convivenza anagrafica (cioè coabitante con altri soggetti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili) è considerato nucleo familiare a sé, salvo che, se coniugato, debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge.



6.7 Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri

La condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero è definita sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 5, del DPCM 159/2013, fatte salve diverse disposizioni emanate a livello nazionale.

La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata secondo le modalità prescritte dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. (articolo 4, commi 3 e 39) e dal DPR 31 agosto 1999, n. 394 (articolo 46, comma 5).

Rifugiati politici

Per gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico non è necessaria alcuna documentazione estera del Paese d'origine. Lo studente dovrà munirsi di un attestato ISEE / ISEE UNIVERSITÀ, riferito al nucleo familiare anagrafico in Italia. Alla domanda dovrà poi essere allegata copia della certificazione di status di rifugiato politico.



6.8 ISEE corrente

L'art. 9 del DPCM 159/2013 prevede che, se si è già in possesso di un regolare attestato ISEE incorso di validità e si verifichi una rilevante variazione, superiore al 25%, rispetto all'indicatore della situazione reddituale (ISR) calcolato in via ordinaria, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

- a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi, **si possa aggiornare il dato contenuto nell'ISEE in corso di validità secondo le seguenti modalità:**
 - 1. per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui sopra, si aggiorna l'indicatore ISR facendo riferimento ai seguenti redditi (che sostituiscono quelli presenti nell'ISR ordinario):
 - a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
 - b) redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svoltesi in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;
 - c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, qualunque titolo percepiti da Amministrazioni Pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.
Nei casi di cui alla lettera a), i nuovi redditi da considerare possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.
 - 2. Fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato come sopra indicato.
 - 3. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

Si rinvia agli Uffici INPS o al Caf per ulteriori spiegazioni e chiarimenti.



6.9 Requisiti di merito Corso di Studi Triennale (L-12)

Criteri di accesso alla Borsa di Studio al PRIMO anno di corso:

In coerenza con le previsioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 13676/2021 (per la quale restano validi gli Accordi eventualmente stipulati dal medesimo Ministero con le Regioni per la sperimentazione di modelli innovativi nella gestione degli interventi per la qualità e l'efficienza del Sistema universitario ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 68/2012), la Regione, anche per l'anno accademico 2026/2027, ritiene opportuno – nelle more della definizione dei LEP nazionali – proseguire nella sperimentazione attuata in precedenza, mantenendo una valutazione di merito del primo anno omogenea.

L'accesso ai benefici del Diritto allo Studio Universitario per gli studenti iscritti al primo anno della SSML di Brescia – CIELS sarà vincolato ad un livello minimo di merito, ovvero voto di maturità con votazione non inferiore a 75/100.

Per partecipare al concorso per le Borse di Studio Regionali, quindi, gli studenti del primo anno dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti di merito:

- essere regolarmente **iscritti** per la prima volta al **1° anno** di corso (attestando regolare posizione economico-finanziaria nei confronti della SSML di Brescia);
- aver superato l'esame di maturità con una **votazione non inferiore a 75/100**. Gli studenti che hanno conseguito il diploma in un Paese diverso dall'Italia saranno valutati secondo il voto di diploma risultante dall'applicazione della formula di conversione adottata dal MUR (nota MUR del 04/06/2007).

Criteri per il mantenimento della Borsa di Studio del PRIMO anno

Il livello essenziale per il mantenimento del beneficio della Borsa di Studio del primo anno di corso è stato calcolato in base alla media dei crediti a livello regionale, conseguiti al 10 agosto.

Per mantenere la condizione di **beneficiario totale**, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di **45 crediti entro il 10 agosto 2027**.

In attuazione dell'articolo 6, comma 8, del DPCM 9 aprile 2001, i crediti in esubero (in sovrannumero o fuori piano di studi), ossia quelli non utili al conseguimento del Titolo, non sono validi ai fini del conteggio per il merito.

Resta confermata la possibilità di utilizzare un "bonus" pari a 5 crediti per il rispetto delle citate scadenze ed il conseguente ottenimento della Borsa relativa al secondo anno (articolo 5. Comma 7, del DM 1320/2021).



Criteri di accesso alla Borsa di Studio per i SUCCESSIVI anni di corso

Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo del triennio di primo livello dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti di merito: aver conseguito, per ciascun anno di corso, il numero di crediti formativi specificato nella seguente tabella, derivante da esami sostenuti e verbalizzati entro il **10 agosto 2027**:

passaggio al 2° anno di corso	45 crediti formativi
passaggio al 3° anno di corso	96 crediti formativi
passaggio al 1° anno fuori corso	135 crediti formativi

Il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di Studio è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta.

Criteri per il mantenimento della Borsa di Studio del SECONDO anno

Il livello essenziale per il mantenimento del beneficio della Borsa di Studio del secondo anno di corso è stato calcolato in base alla media dei crediti a livello regionale, conseguiti al 10 agosto.

Per mantenere la condizione di **beneficiario totale**, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di **96 crediti entro il 10 agosto 2027**.

In attuazione dell'articolo 6, comma 8, del DPCM 9 aprile 2001, i crediti in esubero (in sovrannumero o fuori piano di studi), ossia quelli non utili al conseguimento del Titolo, non sono validi ai fini del conteggio per il merito.

Resta confermata la possibilità di utilizzare il "bonus" pari a 12 crediti per il rispetto delle citate scadenze ed il conseguente ottenimento della Borsa relativa al terzo anno (articolo 5, comma 7, del DM 1320/2021).



Criteri per il mantenimento della Borsa di Studio del TERZO anno

Il livello essenziale per il mantenimento del beneficio della Borsa di Studio del terzo anno di corso è stato calcolato in base alla media dei crediti a livello regionale, conseguiti al 10 agosto.

Per mantenere la condizione di **beneficiario totale**, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di **156 crediti entro il 10 agosto 2027**.

In attuazione dell'articolo 6, comma 8, del DPCM 9 aprile 2001, i crediti in esubero (in sovrannumero o fuori piano di studi), ossia quelli non utili al conseguimento del Titolo, non sono validi ai fini del conteggio per il merito.

Resta confermata la possibilità di utilizzare il "bonus" pari a 15 crediti per il rispetto delle citate scadenze ed il mantenimento della Borsa relativa al terzo anno (articolo 5, comma 7, del DM 1320/2021).

Criteri per il mantenimento della Borsa di Studio del 1° anno fuori corso

Il livello essenziale per il mantenimento del beneficio della Borsa di Studio del terzo anno di corso è stato calcolato in base alla media dei crediti a livello regionale, conseguiti al 10 agosto.

Per mantenere la condizione di **beneficiario totale** lo studente che risulti al 1° anno fuori corso deve conseguire un livello minimo di merito di **135 crediti entro il 10 agosto 2027**.

In attuazione dell'articolo 6, comma 8, del DPCM 9 aprile 2001, i crediti in esubero (in sovrannumero o fuori piano di studi), ossia quelli non utili al conseguimento del Titolo, non sono validi ai fini del conteggio per il merito.



BONUS

Qualora lo studente iscritto agli anni successivi al primo non abbia conseguito il numero minimo di crediti previsti sopra, potrà utilizzare in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti un bonus con le seguenti modalità:

- **cinque crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno;
- **dodici crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno;
- **quindici crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il semestre successivo.

Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota del bonus non utilizzata nell'Anno Accademico di riferimento può essere usata in quelli successivi.

Studenti in situazione di handicap

Per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi fino ad un massimo del 40%. I requisiti di merito saranno stabiliti da un'apposita commissione.



6.10 Requisiti di merito Corso di Studi Magistrale (LM-94)

Criteri di accesso alla Borsa di Studio al PRIMO anno di corso:

In coerenza con le previsioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 13676/2021 (per la quale restano validi gli Accordi eventualmente stipulati dal medesimo Ministero con le Regioni per la sperimentazione di modelli innovativi nella gestione degli interventi per la qualità e l'efficienza del Sistema universitario ai sensi dell'articolo 12 del DLgs 68/2012), la Regione, anche per l'anno accademico 2026/2027, ritiene opportuno – nelle more della definizione dei LEP nazionali – proseguire nella sperimentazione attuata in precedenza, mantenendo una valutazione di merito del primo anno omogenea.

L'accesso ai benefici del Diritto allo Studio Universitario per gli studenti iscritti al primo anno della SSML di Brescia – CIELS sarà vincolato ad un livello minimo di merito, ovvero voto di laurea con votazione non inferiore a 90/110

Per partecipare al concorso per le Borse di Studio Regionali, quindi, gli studenti del primo anno dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti di merito:

- essere regolarmente **iscritti** per la prima volta al **1° anno** di corso (attestando regolare posizione economico-finanziaria nei confronti della SSML di Brescia);
- aver conseguito il diploma di laurea con una **votazione non inferiore a 90/110**. Gli studenti che hanno conseguito il diploma di laurea in un Paese diverso dall'Italia saranno valutati secondo il voto di diploma risultante dall'applicazione della formula di conversione adottata dal MUR (nota MUR del 04/06/2007).

Criteri per il mantenimento della Borsa di Studio del PRIMO anno

Il livello essenziale per il mantenimento del beneficio della Borsa di Studio del primo anno di corso è stato calcolato in base alla media dei crediti a livello regionale, conseguiti al 10 agosto.

Per mantenere la condizione di **beneficiario totale**, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di **42 crediti entro il 10 agosto 2027**.

In attuazione dell'articolo 6, comma 8, del DPCM 9 aprile 2001, i crediti in esubero (in sovrannumero o fuori piano di studi), ossia quelli non utili al conseguimento del Titolo, non sono validi ai fini del conteggio per il merito.

Resta confermata la possibilità di utilizzare un "bonus" pari a 5 crediti per il rispetto delle citate scadenze ed il conseguente ottenimento della Borsa relativa al secondo anno (articolo 5. Comma 7, del DM 1320/2021).



Criteri di accesso alla Borsa di Studio per i SUCCESSIVI anni di corso

Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo del biennio di secondo livello dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti di merito: aver conseguito, per ciascun anno di corso, il numero di crediti formativi specificato nella seguente tabella, derivante da esami sostenuti e verbalizzati entro il **10 agosto 2027**:

passaggio al 2° anno di corso	42 crediti formativi
mantenimento della borsa del 2° anno di corso	72 crediti formativi
passaggio al 1° anno fuori corso	92 crediti formativi

Il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di Studio è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta.

Criteri per il mantenimento della Borsa di Studio del SECONDO anno

Il livello essenziale per il mantenimento del beneficio della Borsa di Studio del secondo anno di corso è stato calcolato in base alla media dei crediti a livello regionale, conseguiti al 10 agosto.

Per mantenere la condizione di **beneficiario totale**, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di **72 crediti entro il 10 agosto 2027**.

In attuazione dell'articolo 6, comma 8, del DPCM 9 aprile 2001, i crediti in esubero (in sovrannumero o fuori piano di studi), ossia quelli non utili al conseguimento del Titolo, non sono validi ai fini del conteggio per il merito.

Resta confermata la possibilità di utilizzare il "bonus" pari a 12 crediti per il rispetto delle citate scadenze ed il conseguente mantenimento della Borsa relativa al secondo anno (articolo 5, comma 7, del DM 1320/2021).



Criteri per il mantenimento della Borsa di Studio del 1° anno fuori corso

Il livello essenziale per il mantenimento del beneficio della Borsa di Studio del terzo anno di corso è stato calcolato in base alla media dei crediti a livello regionale, conseguiti al 10 agosto.

Per mantenere la condizione di **beneficiario totale** lo studente che risulti al 1° anno fuori corso deve conseguire un livello minimo di merito di **92 crediti entro il 10 agosto 2027**.

In attuazione dell'articolo 6, comma 8, del DPCM 9 aprile 2001, i crediti in esubero (in sovrannumero o fuori piano di studi), ossia quelli non utili al conseguimento del Titolo, non sono validi ai fini del conteggio per il merito.



BONUS

Qualora lo studente iscritto agli anni successivi al primo non abbia conseguito il numero minimo di crediti previsti sopra, potrà utilizzare in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti un bonus con le seguenti modalità:

- **cinque crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno;
- **dodici crediti**, se utilizzato per la prima volta per il mantenimento dei benefici per il secondo anno;

Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota del bonus non utilizzata nell'Anno Accademico di riferimento può essere usata in quelli successivi.

Studenti in situazione di handicap

Per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi fino ad un massimo del 40%. I requisiti di merito saranno stabiliti da un'apposita commissione.



7. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare della borsa di studio è differenziato in base alla fascia corrispondente all'ISEE UNIVERSITÀ del nucleo familiare e alla residenza dello studente.

7.1 Fasce di reddito

Fascia	Valore ISEE UNIVERSITARIO	
1° fascia	da € 0,00	ad € 13.443,97
2° fascia	da € 13.443,98	ad € 17.925,29
3° fascia	da 17.925,30	ad € 26.887,93

7.2 Luogo di residenza

Gli studenti, in base ai tempi di percorrenza tra la residenza del nucleo familiare e la sede dei corsi, vengono distinti in tre gruppi. In caso di nucleo familiare scisso e con più residenze, i tempi di percorrenza verranno calcolati dalla residenza più vicina alla sede del corso frequentato.

- studenti in sede: studenti residenti nel Comune sede del Corso di studio frequentato o residenti nelle aree circostanti, ai sensi dell'art. 4 comma 8 del DPCM 9 aprile 2001, e che impiegano, con il trasporto pubblico, fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano dall'abitazione alla sede del corso;
- studenti pendolari: studenti residenti in Comuni dai quali sia possibile raggiungere la sede del Corso frequentato, con il trasporto pubblico, con tempi di percorrenza compresi tra 60 e 90 minuti;
- studenti fuori sede: studenti residenti in Comuni dai quali sia possibile raggiungere la sede del Corso di studio frequentato, con il trasporto pubblico, con tempi di percorrenza superiori a 90 minuti e che, per tale motivo, prendono alloggio **a titolo oneroso*** nei pressi di tale sede, utilizzando strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi all'interno dell'anno accademico. ***In carenza di tale condizione lo studente verrà considerato pendolare.***

*Si intende **"a titolo oneroso"** l'esistenza di un contratto d'affitto regolarmente registrato, intestato allo studente o a un familiare del nucleo di appartenenza dello studente, oppure, per gli studenti domiciliati presso strutture collettive, l'esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l'alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario. **Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente prodotti entro e non oltre il 28 febbraio 2027, pena l'attribuzione dello status di studente pendolare.**

I tempi di percorrenza possono essere verificati sul sito regionale www.muoversi.regione.lombardia.it e, per le città situate fuori della Regione Lombardia, mediante le applicazioni utilizzate dai soggetti gestori per il calcolo dei percorsi.



Per le domande di riconferma del beneficio, qualora sia già stato prodotto il contratto o la certificazione fiscale, e non siano intercorse variazioni rispetto alla situazione già certificata, sarà sufficiente riconfermare i dati con autocertificazione, fornendo esclusivamente copia dell'avvenuta registrazione del contratto per l'annualità successiva.

7.3 Ammontare delle borse

L'ammontare delle Borse di Studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il Diritto allo Studio, è così definito:

Studenti in sede	1° fascia reddituale	€ 3.430,00
	2° fascia reddituale	€ 2.991,00
	3° fascia reddituale	€ 2.143,00

Studenti pendolari	1° fascia reddituale	€ 4.820,00
	2° fascia reddituale	€ 4.191,00
	3° fascia reddituale	€ 3.299,00

Studenti fuori sede	1° fascia reddituale	€ 8.248,00
	2° fascia reddituale	€ 7.172,00
	3° fascia reddituale	€ 5.857,00

7.4 Importi di Borsa di Studio per iscritti al primo anno fuori corso

Tutti gli importi indicati al punto 7.3 si intendono dimezzati per gli studenti iscritti ai corsi attivati ai sensi del D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004, che beneficiano della Borsa di Studio per l'anno successivo all'ultimo anno di corso regolare, con riferimento all'anno di prima immatricolazione assoluta.



8. INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO

Tali integrazioni riguardano aiuti economici a studenti beneficiari o idonei non beneficiari che si trovano in situazioni di handicap, che partecipano a programmi di mobilità internazionale e che si laureano entro la durata legale del proprio corso di studi.

8.1 Studenti in situazioni di handicap

La Borsa di Studio può essere **incrementata** fino ad un **massimo del 40% dell'importo spettante**, nel caso di studenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del DM 1320/2021, in funzione della disabilità di cui lo studente è portatore, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

8.2 Mobilità internazionale e stage

In attuazione dell'articolo 3, comma 9, del DM 1320/21, gli studenti assegnatari di Borsa di Studio per l'A.A. 2026/2027 e gli idonei non assegnatari possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage.

Il contributo – nelle more della completa definizione dei LEP nazionali e nei limiti delle risorse dell'articolo 18 del D.lgs. 68/2012 – è pari ad euro € 600,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di dieci mesi.

Il programma di studio all'estero deve essere certificato dalla Struttura competente in materia di scambi internazionali presso l'Ateneo di riferimento. Dall'importo dell'integrazione è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari e con Fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno, per un importo fino ad euro € 100,00 per i Paesi europei e fino ad euro € 500,00, per i Paesi extraeuropei.

I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale o stage sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun Corso di studi frequentato.

Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo *Leonardo* (o di iniziative analoghe), purché risultino laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e siano risultati idonei al conseguimento della Borsa di Studio nell'ultimo anno di studi.

Il pagamento di tale integrazione sarà effettuato al termine del periodo di mobilità, previa verifica dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al programma di mobilità e solamente a seguito delle regolari rimesse dei fondi da parte della Regione Lombardia ed esaurita la graduatoria degli studenti idonei.



8.3 Laureati entro la durata legale del corso

In attuazione dell'articolo 2, comma 3, del DM 1320/2021, gli studenti che, entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, conseguono il Titolo di Laurea, Laurea magistrale e di Laurea magistrale a Ciclo unico beneficiano di un'integrazione della Borsa di Studio pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso, solamente a seguito delle regolari rimesse dei fondi da parte della Regione Lombardia ed esaurita la graduatoria degli studenti idonei.



9. ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le Borse vengono assegnate secondo apposita graduatoria unica per tutti gli anni di studio.

La graduatoria sarà effettuata da una Commissione di Valutazione eletta dagli organi amministrativi interni che, dopo attenta verifica del corretto svolgimento della Richiesta e della soddisfazione dei requisiti di reddito e di merito, procederà alla sua pubblicazione sulla piattaforma dell'istituzione.

Per gli studenti iscritti al PRIMO anno di corso del Corso di Studi Triennale e Magistrale, a parità di punteggio prevale il voto relativo al titolo di studio e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

Per gli studenti iscritti ad anni SUCCESSIVI al primo del Corso di Studi Triennale e Magistrale, a parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus. In caso di ulteriore parità prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato e successivamente lo studente più giovane di età.

Gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto all'assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.

Risorse Finanziarie

Nelle more della completa definizione dei LEP nazionali, le risorse per il finanziamento delle Borse di Studio DSU per l'anno accademico 2026/2027 sono quelle previste dall'articolo 18 del DLgs 68/2012 (Fondo Integrativo Statale – FIS, gettito derivante dalla tassa regionale per il Diritto allo Studio e risorse proprie della Regione), che saranno ripartiti ed assegnati a Regione Lombardia con apposito provvedimento del Ministero dell'Università e della Ricerca.



10. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEI DOCUMENTI

La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire entro e non oltre il 16 OTTOBRE 2026 – ore 13.00.

Le domande dovranno essere effettuate compilando l'apposito modulo disponibile all'interno della piattaforma Moodle (Documenti Utili) oppure sul sito www.ciels.it alla voce Servizi/Borse di Studio.

La domanda è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000. Il **modulo** di richiesta dovrà essere inviato per email all'indirizzo dirittoallostudio.brescia@ciels.it entro i termini previsti, completo della **copia fronte e retro del documento di identità** in corso di validità del dichiarante, della **copia dell'attestazione ISEE per prestazioni agevolate allo studio universitario** completo in tutte le sue parti, della **ricevuta di pagamento** della rata con scadenza 16/10/2026 (+ Tassa DSU), dell'**autocertificazione di carriera accademica** (solo per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo), della **copia del contratto di affitto** regolarmente registrato (solo per studenti fuori sede), pena l'esclusione dal presente Bando.

La domanda deve essere effettuata con un **unico invio** della documentazione richiesta. **Eventuali integrazioni successive non saranno considerate**, anche se compiute entro i termini previsti.

La domanda deve essere presentata dallo studente richiedente utilizzando il **proprio indirizzo mail istituzionale** (*nome.cognome@studenti.ciels.it*). Eventuali invii effettuati con email diversa da quella istituzionale non saranno considerati e comporteranno l'immediata esclusione dal presente Bando.

Il modulo deve riportare la firma autografa¹ (non sono ammesse firme apposte tramite PC, ad esempio mediante digitazione del nome o l'inserimento di un'immagine della firma, salvo che si tratti di firme digitali legalmente riconosciute, conformi alla normativa vigente., es: Aruba o Infocert) in ogni sua parte ove richiesto. La mancanza di una sola firma nelle parti richieste comporta l'irrevocabile esclusione dalla graduatoria di merito

Lo studente che invierà la domanda, confermando l'invio, dichiarerà di essere consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità (ai sensi dell'art. 76, d. P. R. n. 445/2000), e consapevole della conseguente decadenza dai benefici per i quali le dichiarazioni sono rilasciate (ai sensi dell'art. 75, d.P.R. n. 445/2000), in sostituzione di certificazioni ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, nonché in sostituzione di notorietà ove occorra, ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000.

Gli studenti che partecipano ad un programma di mobilità internazionale nell'A.A. 2025/2026 e che intendono presentare domanda per l'integrazione della borsa di studio, devono effettuare la stessa contestualmente alla domanda di borsa di studio e inviare entrambe in un'unica mail entro il 11 ottobre 2025 ore 13:00, pena la decadenza dal presente bando.

¹ La firma autografa è l'apposizione, da parte dell'interessato, del proprio nome e cognome, vergati manualmente e in forma originale su un documento cartaceo, al fine di attestarne l'autenticità, l'assunzione di responsabilità e/o la manifestazione di volontà.



ATTENZIONE!

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto, la presentazione di un documento irregolare, la presentazione del modulo anche solo parzialmente modificato rispetto all'originale, la mancata sottoscrizione di una firma sul modulo o in caso di firma non conforme, ovvero di una firma diversa da quella autografa (ad eccezione delle firme digitali legalmente riconosciute, come quelle fornite da software quali, ad esempio, Aruba o Infocert), o comunque l'omissione di anche una sola delle modalità di presentazione della domanda presenti in questo Bando o l'invio della domanda per mezzo di posta elettronica NON istituzionale, comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso.

Gli studenti sono tenuti a comunicare all'indirizzo dirittoallostudio.brescia@ciels.it tempestivamente e per iscritto, qualsiasi evento riguardante la borsa di studio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa borsa di studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, sopraggiunta attività lavorativa, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, mutamento dello stato civile ed economico dello studente, cambio Iban, ecc.).

Gli studenti stranieri devono inoltre allegare alla domanda la documentazione relativa alla composizione del nucleo familiare di appartenenza, alla situazione economica del nucleo familiare nonché i certificati relativi ai titoli di studio posseduti (vedi art. 5.8).



11. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI

Le graduatorie provvisorie sono rese note agli interessati sulla bacheca studenti e sulla piattaforma Moodle **entro il 13 novembre 2026**.

Eventuali istanze di revisione delle graduatorie provvisorie devono essere presentate, con atto scritto, esclusivamente all'indirizzo dirittoallostudio.brescia@ciels.it, **entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione** delle graduatorie medesime. L'invio della richiesta di revisione ad altro indirizzo di posta e per mezzo di altro indirizzo mail rispetto a quello istituzionale non verrà accolto. Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, lo studente dichiarato Non Idoneo riceverà per iscritto al proprio indirizzo di posta istituzionale le motivazioni di esclusione dal presente concorso. L'istanza di revisione deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'ufficio e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente. L'esito delle istanze di revisione sarà reso noto mediante comunicazione tramite posta elettronica, online e affissione alla bacheca studenti del dipartimento.

Completata la procedura relativa ai ricorsi, sarà esposta la **graduatoria definitiva**.

A seguito della comunicazione di Regione Lombardia in merito alle risorse stanziare per gli studenti della SSML di Brescia – CIELS, verrà pubblicata la graduatoria degli studenti Idonei BENEFICIARI e idonei NON BENEFICIARI.

Nel caso di assegnazione di ulteriori fondi da parte di Regione Lombardia, sarà possibile coprire ulteriormente le graduatorie e gli studenti Idonei Non Beneficiari potranno diventare Beneficiari.

Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.



12. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 2 comma 4-ter lett. c) del D.L. 13/08/2011, N. 138 (conv. in L.13/08/2011 n. 138), le P.A. hanno l'obbligo di procedere al pagamento delle somme uguali o superiori a euro € 1.000,00 mediante strumenti di pagamento elettronici bancari o postali. Agli studenti verrà pertanto chiesto di indicare obbligatoriamente le coordinate (IBAN) di un conto corrente a loro intestato o cointestato o di un familiare entro il 1° grado di parentela su cui verranno accreditati gli importi eventualmente spettanti.

Eventuali costi bancari sostenuti dalla SSML di Brescia – CIELS e legati a errata indicazione delle coordinate IBAN comunicate, verranno addebitati allo studente.

Le borse di studio saranno assegnate compatibilmente con le regolari rimesse dei fondi da parte della Regione Lombardia e MUR.

Le borse verranno erogate a consuntivo a seguito del trasferimento delle risorse da parte di Regione Lombardia.

12.1 Erogazione Borse di Studio

Previo stanziamento da parte della Regione Lombardia delle risorse, i **due terzi** dell'importo totale della Borsa di Studio spettante verranno erogati a tutti gli studenti Beneficiari **entro il 10 agosto 2027**. Il **restante importo** verrà accreditato **dopo il 31 ottobre 2027** solamente agli studenti che, entro il 10 agosto 2026, avranno conseguito:

per il Corso di Studi Triennale: 45 crediti (per chi si iscrive al 2° anno), 96 crediti (per chi si iscrive al 3° anno), 156 crediti (per chi si laurea nelle sessioni di ottobre 2025 e febbraio 2026), 135 crediti (per il 1° anno fuori corso) specificati nel paragrafo 6.9 del presente Bando;

per il Corso di Studi Magistrale: 42 crediti (per chi si iscrive al 2° anno), 72 crediti (per chi si laurea nelle sessioni di ottobre 2025 e febbraio 2026), 92 crediti (per il 1° anno fuori corso) specificati nel paragrafo 6.10 del presente Bando.

I soggetti che conseguiranno i requisiti sopra indicati successivamente al 10 agosto 2027 ma entro il 31 ottobre 2027 conserveranno il beneficio parziale, consistente in due terzi dell'importo della borsa; il restante terzo non verrà riconosciuto. Al contrario, i soggetti che non avranno soddisfatto i requisiti entro il termine del 31 ottobre 2027 saranno tenuti alla restituzione integrale delle somme già percepite.

Agli studenti in situazioni di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, non sono applicate le disposizioni di cui sopra; riceveranno, dunque, l'importo totale a seguito del trasferimento delle risorse da parte della Regione.



12.2 Integrazione della borsa di studio per mobilità internazionale e stage

Il pagamento dell'integrazione e il rimborso delle spese di viaggio saranno concessi agli studenti inseriti nelle graduatorie di merito per la fruizione della borsa di studio (sino alla concorrenza prevista dal Bando), previa verifica, presso le strutture competenti in materia di scambi internazionali dell'Ateneo, dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al programma di mobilità e dietro presentazione dei relativi giustificativi di spesa relative alle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute, solamente a seguito delle regolari rimesse dei fondi da parte della Regione Lombardia ed esaurita la graduatoria degli studenti idonei.



13. INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA – REVOCA

La Borsa di Studio **non è cumulabile** con analoghe forme di aiuto economico erogate da altri enti pubblici o privati, con le borse erogate dall'Università ai sensi del D.Lgs. 29/03/2012 n. 68, con le borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri, con posti gratuiti in collegi, residenze o convitti; in tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.

È fatta **eccezione**:

- per le Borse di Studio concesse da Istituzioni nazionali o straniere, volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- per il contributo a carattere premiante assegnato dagli Enti universitari agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza.

Il diritto alla borsa di studio **decade** totalmente qualora lo studente:

1. incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti della SSML di Brescia – CIELS;
2. non presenti, nei tempi indicati e in un unico invio all'indirizzo di posta esplicitamente indicato in questo Bando, l'eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte;
3. non fornisca, nei tempi indicati, i dati necessari all'ente per effettuare i versamenti dei benefici vinti;
4. lo studente presenti domanda di rinuncia agli studi o si trasferisca ad altro Ateneo durante l'A.A. 2026/2027.
5. lo studente risulti iscritto come ripetente per l'A.A. 2026/2027, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive.

Lo studente perde il diritto al beneficio integrale di Borsa di Studio e matura il diritto al beneficio parziale qualora raggiunga il requisito di merito previsto nel periodo compreso tra l'11 agosto e il 31 ottobre 2027.

Qualora lo studente incorra, a qualunque titolo, in un provvedimento di decadenza dal beneficiodi Borsa di Studio, dovrà corrispondere alla SSML di Brescia – CIELS le somme percepite, comprese le eventuali integrazioni.



14. TRASFERIMENTI

Nel caso di trasferimento ad altra Università / Istituto Equipollente o SSML, dopo l'inizio dell'Anno Accademico, la domanda presentata al Dipartimento, verrà dallo stesso trasmessa all'Ente/Università presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio che gli sia stato riconosciuto (dovrà perciò restituire le eventuali rate riscosse).

Lo studente che si sia trasferito da altra Università / Istituto Equipollente o SSML al Dipartimento dopo l'inizio dell'anno accademico, dovrà chiedere all'Ente per il Diritto allo Studio dell'Università di provenienza, la trasmissione d'ufficio della domanda purché pervenga al Dipartimento entro i termini previsti dal Bando di Concorso. La regolarizzazione del trasferimento al Dipartimento dovrà essere perfezionata prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.



15. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE

(D.Lgs. 29/03/2012 n.68 Art.10 e D.P.R. 28-12-2000 n.445 Art.71)

Fermo restando il sistema dei controlli svolti dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dalla Guardia di Finanza, ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, la SSML di Brescia – CIELS si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dal D.Lgs. 29-3-2012 n. 68 Art. 10, e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, art. 71, anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.).

La SSML di Brescia – CIELS, o altro Ente incaricato per tale scopo ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D. Lgs. 109/1998, con il quale sia stata stipulata una convenzione, in accordo con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, nonché con la Guardia di Finanza, provvede al controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risultino beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso.

ATTENZIONE!

In caso di dichiarazioni non veritiere, ricorrendone i presupposti in base alle leggi, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- D.P.R. 445/2000 artt. n. 75 e n. 76: Decadenza dai benefici richiesti + Reato di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale art. 483 cod. pen. (reclusione sino a due anni).
- D.Lgs. 29/03/2012 n. 68 Art. 10 comma 3: Decadenza dai benefici richiesti + Sanzione amministrativa d'importo triplo rispetto alla somma indebitamente percepita + perdita del diritto ad altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.
- D.L. 31/05/2010, n. 78 Art. 38 comma 3: Decadenza dai benefici richiesti + sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito.



16. INFORMATIVA SULL'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE

(Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016)

I dati personali raccolti con la dichiarazione sostitutiva saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione al presente bando e nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al Regolamento 679/2016 UE e D.Lgs. 196/2003, come da informativa completa disponibile nel sito www.ciels.it.

I dati personali:

- devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, secondo i criteri di cui al presente bando;
- sono raccolti dalla SSML di Brescia ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il beneficio richiesto ed in ogni caso per le finalità di legge;
- possono essere scambiati tra enti compreso il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza per i controlli previsti.

Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuati entro il **16 ottobre 2026** e secondo le modalità riportate nel presente Bando.

Brescia, addì 20/08/2026



Il Direttore Generale
Dott. Simone Borile

